



Servizio Elettorale, anticorruzione e controlli

Piazza Dante n. 15 - 38122 Trento

T +39 0461 494671 - 496754

F +39 0461 493690

pec elettorale@pec.provincia.tn.it

@ elettorale@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

CIRCOLARE N. 8/ref

Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Trento LORO SEDI

e, p.c. Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento Corso 3 Novembre, 11 38122 TRENTO

S183/2021/MR/SG/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della provincia di Trento.

- 1) Rimborso forfettario ai Comuni.
- 2) Compensi per i componenti dei seggi elettorali e rimborso delle spese sostenute per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero.

1) Rimborso forfettario ai Comuni.

Si comunica che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 23 agosto 2021 ha determinato la quota di rimborso forfettario spettante ai Comuni per le spese inerenti lo svolgimento del Referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della provincia di Trento previsto per il 26 settembre prossimo.

L'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2002 (*Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*), in combinato disposto con l'articolo 79 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 concernente l'elezione del Consiglio regionale, stabilisce infatti che tutte le spese inerenti alle elezioni provinciali, incluse quelle sui referendum, sono a carico della Provincia e che talune di esse sono sostenute direttamente dai Comuni e rimborsate dalla Provincia anche forfettariamente.

La Giunta provinciale ha stabilito le seguenti misure per il rimborso forfetario:

- A. quota fissa per Comune pari a 1.176,00 Euro;
- B. quota variabile per ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali del comune alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (12 agosto 2021) pari a 1,82 Euro;
- C. ulteriore quota di 50 Euro per ogni sezione e per ogni seggio speciale e volante, destinata ad aumentare la quota fissa, per le spese relative alle misure di prevenzione dei rischi di contagio da Covid-19 (in particolare per la fornitura di dispositivi di protezione alle sezioni elettorali ed ai seggi speciali e volanti).

Sulla base delle sopraccitate norme e deliberazione, con determinazione dello scrivente Servizio verrà definito l'importo di tale rimborso, che sarà corrisposto ai singoli Comuni per tutte le spese che non siano coperte specificatamente da altri tipi di rimborso.

2) Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali e rimborso delle spese sostenute per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero.

L'articolo 46, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 2 del 2003, applicabile anche al referendum, fissa il compenso spettante ai componenti degli uffici elettorali di sezione.

Ai componenti dei seggi elettorali compete complessivamente il seguente trattamento economico:

- a) il **compenso in misura fissa** per tutta la durata delle operazioni elettorali:
- a) 174,00 Euro per il Presidente;
- b) 139,20 euro per il segretario e gli scrutatori;
- c) 116,00 euro per il Presidente del seggio speciale;
- d) 81,20 euro per gli scrutatori del seggio speciale.

Sulla base del numero di sezioni ordinarie e speciali istituite per ciascun Comune e comunicate dal Commissariato del Governo, si procederà con apposito provvedimento a quantificare la somma da rimborsare. Si precisa che sull'ammontare dei compensi fissi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione non va applicata alcuna ritenuta erariale, poiché ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 46, comma 7, della legge provinciale elettorale e all'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 tali compensi costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali:

b) ai soli Presidenti di seggio, se dovuto, il **trattamento di missione** ed il rimborso spese nelle misure e con le modalità previste per i funzionari provinciali con qualifica di dirigente. Tali misure vanno applicate anche per i dipendenti pubblici nominati Presidenti di seggio che rivestano, nei rispettivi ruoli, qualifiche inferiori.

b.1) Trattamento di missione del Presidente di seggio.

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge elettorale provinciale, il trattamento di missione è dovuto solo qualora le funzioni siano svolte fuori dall'ambito del Comune di residenza anagrafica dell'interessato. Ai sensi del comma 1 del medesimo art. 46, il trattamento di missione corrisponde a quello spettante ai dipendenti provinciali con qualifica di dirigente.

Rimborso delle spese di vitto

Nel corso della missione è ammesso il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, nel limite di 25,82 euro per un pasto. Il rimborso della spesa del pasto spetta indipendentemente dalla durata della missione.

Per le missioni di durata superiore a dodici ore si rimborsano uno o due pasti per una spesa massima complessiva nel limite raddoppiato di 51,64 euro.

Si ammettono gli scontrini fiscali, anche per l'acquisto di panini, se sostitutivi di un pasto. Non si ammettono a rimborso scontrini con diciture "bar - varie – reparto".

Ai Presidenti di seggio che non chiedono il rimborso dei pasti è attribuita una somma forfettaria pari a giornalieri 9,00 euro per missioni di almeno 8 ore, elevata a 15,00 euro per missioni di almeno 12 ore. Il forfait non spetta per trasferte inferiori alle 4 ore e se la missione non comprende tutta la fascia oraria che va dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

Rimborso delle spese di pernottamento

Vengono rimborsate le spese regolarmente documentate per il pernottamento. Salvo giustificate eccezioni, il pernottamento deve avvenire in alberghi fino a quattro stelle o equiparati.

Rimborso delle spese di viaggio

Per il raggiungimento della località sede del seggio compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi pubblici di trasporto di linea (treno, autobus, ecc.).

Premesso che <u>deve essere privilegiato l'uso di mezzi pubblici</u>, in caso di uso del proprio automezzo (autovettura o motociclo), oltre al rimborso spese, per ogni chilometro dell'itinerario compete l'indennità chilometrica.

Nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica il cui ammontare è determinato in relazione ad un consumo stimato di 10 litri ogni 100 km (10%) moltiplicato per il prezzo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese e pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/). Considerate le spese fisse del mezzo, il prezzo della benzina verde è aumentato del 50%.

Sarà cura del Sindaco attestare l'opportunità dell'uso del mezzo proprio, nonché la distanza stradale in chilometri, fermo restando che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso da parte del Presidente di seggio del mezzo proprio e che devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge vigenti che regolano - a titolo esemplificativo - il rilascio e la validità della patente di guida, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, il pagamento della tassa di possesso, nonché le condizioni di proprietà e possesso del mezzo. Sarà inoltre il Sindaco ad attestare l'eccezionale necessità dell'uso del taxi.

Va ricordato che il Presidente di seggio deve essere presente nel luogo in cui è ubicato il seggio elettorale nella giornata di sabato **25 settembre 2021**, a partire dalle ore 16.00 per il tempo necessario alla consegna da parte del Sindaco del locale arredato a sede di sezione e per la assunzione in carico del materiale occorrente per la votazione. La partenza dal Comune, ove ha sede il seggio, per il rientro al Comune di residenza deve effettuarsi non appena concluse le operazioni elettorali.

Per il pagamento ed il conseguente rimborso i Comuni dovranno provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle competenze ai membri dei seggi non appena ultimate le operazioni di scrutinio.

Il pagamento dei compensi e del trattamento di missione deve essere fatto a mezzo di regolari mandati emessi direttamente al nome degli interessati i quali, su tale importo, rilasceranno quietanza nelle forme ammesse dalla legge. Si ribadisce che non dovrà essere applicata nessuna aliquota di ritenuta erariale.

Il rimborso delle spese relative ai componenti dei seggi elettorali nonché delle eventuali spese di missione sarà effettuato previa presentazione al **Servizio elettorale, anticorruzione e controlli** della Provincia, da parte dei Comuni, dei modelli di seguito indicati, scaricabili dal sito <u>elezioni.provincia.tn.it</u>, debitamente compilati, datati e firmati.

modello 27/A	distinta e liquidazione compensi componenti seggio elettorale;					
modello 27/A spec	distinta e liquidazione compensi componenti seggio elettorale speciale;					
modello 27/B	specifica e liquidazione spese di missione al Presidente di seggio;					

m	ი	d	e	llo	2	7/	C

riepilogo delle spese complessivamente sostenute.

In particolare, si evidenzia che:

- il modello **27/B** (specifica e liquidazione spese di missione al Presidente di seggio) deve essere completo della documentazione giustificativa richiesta;
- nel modello 27/C vanno altresì indicate le spese sostenute dal Comune per la spedizione delle cartoline avviso ai residenti all'estero delle quali si richiede il rimborso, allegando il modello n. 25 che deve riportare la data del suo inoltro alla Provincia, ai fini della verifica del rispetto dei termini di pagamento. A tal proposito si prega di inviare la richiesta di rimborso subito dopo aver pagato le competenze ai componenti dei seggi e comunque non oltre 20 giorni dalla data della votazione.

Si ricorda che i modelli sopra indicati riguardano *esclusivamente* il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei compensi spettanti ai Presidenti di seggio e agli scrutatori e, nei termini sopra indicati, le spese sostenute per la spedizione delle cartoline avviso; non vi rientra il pagamento degli straordinari dei dipendenti comunali per quali il Comune potrà provvedere con le somme corrisposte a titolo di rimborso forfettario corrisposto dalla Provincia (v. punto 1).

Si raccomanda la massima esattezza nella liquidazione delle competenze ai membri dei seggi, non rispondendo l'Amministrazione provinciale di eventuali errori in cui dovesse incorrere l'Amministrazione comunale.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Cordiali saluti.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE - dott.ssa Maria Ravelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).